REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina **UOB Territoriale Ambientale 2** Via Geraci Is.87 - 98123 Messina Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360

Mail: updm.messina@regione.sicilia.it

Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Rif. prot. n° del

Messina, prot. n. 0025990 del 13/04/2022

OGGETTO: Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L. - Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione di imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferì, n. 2 del Comune di Gioiosa Marea, foglio di mappa 14 particelle 730, 733.

> Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - TRASMISSIONE PARERE PROT. 0022085 DEL 01/04/2022

> > Al SUAP del Comune di **GIOIOSA MAREA (ME)** tributi@pec.comunegioiosamarea.it

All. 1

Alla Città Metropolitana di Messina protocollo@pec.prov.me.it

e p.c.

Alla Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L. puntonautica@legalmail.it

In riferimento alla Ditta indicata in oggetto, per il seguito di competenza si trasmette il parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prot. 25966 del 13/04/2022.

> IL DIRIGENTE AD INTÉRÎM S.T.A. DI MESSINA Dott. Antonino Lo Dico



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina UOB Territoriale Ambientale 2 Via Geraci Is 87 - 98123 Messina Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360 Mail: updm.messina@regione.sicilia.it

Pec: dipartimento ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0025966

del

13/04/2022

Rif. prot n	del
Kii. prot ii	acı

All. n. \_\_

OGGETTO:

Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione di imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferì, n. 2 del Comune di Gioiosa Marea, foglio di mappa 14 particelle 730, 733.

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. –

# Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 7/2022

# Considerazioni generali

VISTO

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

**VISTO** 

l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:

- comma 1: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";

VISTO

l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:

- comma 4: "i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
- comma 5: "Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]".

VISTO

l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "[...] Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;

VISTO

l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;

**VISTO** 

il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO

il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

VISTO

l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:

Pag. 1/5

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
   polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:
  polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO il D.A. n. 74/GAB del 8 maggio 2009, "Linee-guida per l'adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71";
- VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTA la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000" che al punto 2 chiarisce che "ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991";
- VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- VISTO il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170";
- VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- VISTA la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune";
- VISTO la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO l'affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;
- VISTO il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l'incarico di Dirigente Responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

### PREMESSO:

✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione – Ufficio AUA, a seguito di richiesta
 AUA pervenuta dal SUAP del Comune di Gioiosa Marea – pratica n. 03195830835-10012022-1706 Ditta PUNTO

- NAUTICA S.R.L., con nota prot. 5132/22 del 18/02/2022 (prot. ARTA n. 10197 del 21/02/2022), indice la conferenza di servizi in modalità telematica per il 18/03/2022;
- ✓ che il SUAP del Comune di Gioiosa Marea trasmette il 01/03/2022 via pec l'istanza AUA della Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L., (prot. ARTA n. 12319 del 01/03/2022), con la documentazione tecnica progettuale:
  - RELAZIONE TECNICA DI INTEGRAZIONE PER ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, a cura della BrandoServices S.r.l.s. (Ing. Brando Francesco, Ing. Valeria Broccio), in data 28/01/2022
  - RELAZIONE TECNICA valutazione rischio chimico presso lo stabilimento della ditta PUNTO NAUTICA s.r.l. sito in contrada Caferì 2, 98063 Gioiosa Marea (ME) - Verifica svolta in data 28/10/2021
  - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, a cura della BrandoServices S.r.l.s. (Ing. Brando Francesco, Ing. Valeria Broccio), in data 28/01/2022
  - Procura speciale 03195830835-10012022-1706.0001.PDF.P7M
  - A 11 conformità. Scarichi 03195830835-10012022-1706.0002.MDA.PDF.P7M
  - E 11 scia scarico acque reflue 03195830835-10012022-1706.0003.MDA.PDF.P7M
  - E 5 emissioni sonore nei limiti 03195830835-10012022-1706.0004.MDA.PDF.P7M
  - Valutazione impatto acustico 03195830835-10012022-1706.0002.PDF.P7M
  - F 15 procura speciale 03195830835-10012022-1706.0005.MDA.PDF.P7M
  - Modulistica nazionale AUA 03195830835-10012022-1706.0006.MDA.PDF.P7M
  - Scheda anagrafica 03195830835-10012022-1706.0007.MDA.PDF.P7M
  - ✓ il SUAP del Comune di Gioiosa Marea trasmette il 28/03/2022 via pec, prot. n. 4571 del 28/03/2022 (prot. ARTA n. 21013 del 29/03/2022) il verbale della CdS del 18/03/2022;
- CONSIDERATA la richiesta della Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L., in fase di istanza di AUA, per l'attività di costruzione di imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, con il seguente ciclo di lavorazione, come riportato nella relazione tecnica:
  - ceratura dello stampo: si provvede alla spalmatura manuale di cera sulla superficie interna dello stampo;
  - spruzzatura della resina: lo stampo è spruzzato con resina (gelcoat) fino a ricoprire la superficie interna dello stampo stesso. Questa fase è svolta nella cabina di verniciatura dotata di impianto di abbattimento (punto di emissione E1);
  - taglio parti in legno: i supporti, rinforzi ed elementi in legno sono realizzati nel reparto falegnameria, in cui si intende utilizzare un impianto di aspirazione centralizzato dei trucioli di legno (punto di emissione E4);
  - laminazione: si provvede all'applicazione manuale, con l'ausilio di rullo, di resina poliestere, fogli di fibra di vetro a strati e supporti in legno nei punti che necessitano di rinforzi. Le operazioni sono svolte nel Reparto di lavorazione. Pertanto, i quantitativi di resine impiegati non sono considerati tra le quantità di materie prime che determinano emissioni in atmosfera (punto di emissione E3);
  - sgusciatura: non appena la resina si è solidificata si provvede all'estrazione della sagoma (scafo, coperta, ecc.) dallo stampo;
  - smerigliatura: lavorazione di rifilatura e smussatura delle imperfezioni presenti sulla sagoma effettuata con l'ausilio di smerigliatrici e rifilatrici. Questa attività è svolta nella cabina di smerigliatura, dotata di impianto di abbattimento (punto di emissione E2);
  - assemblaggio; pre-rifinitura; rifinitura e imballaggio;
- CONSIDERATA la <u>richiesta di rinnovo</u> delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: Atto Autorizzatorio n. 15/2007 prot. 14621 del 08/05/2007 (punto di emissione E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>); Atto Autorizzatorio n. 17/2009 prot. 10741 del 24/03/2009 (punto di emissione E<sub>4</sub>) rilasciati dalla Provincia Regionale di Messina;
- CONSIDERATA l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune territorialmente competente: parere favorevole del Comune di Gioiosa Marea prot. 4997 del 04/04/2022 per lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;
- RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.
- Questo Ufficio, per quanto sopraesposto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, per l'attività della Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L., di costruzione imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferì, n. 2 del Comune di Gioiosa Marea, foglio di mappa 14 particelle 730, 733, esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti indicati nella tabella e prescrizioni.

#### Valori limiti di emissione

P. E.	Provenienza	Portata (m³/h)	Inquinante	V.L.E (mg/Nm³)	Sistema di abbattimento
E <sub>1</sub>	Reparto gelcottatura	23.000	Polveri (1)	≤3	F.T. + C.A.
			S.O.V. (come C.O.T.) (2)	≤50	
E <sub>2</sub>	Reparto smerigliatura	22.000	Polveri totali (3)	≤ 40	F.T.
E <sub>3</sub>	Reparto laminazione	2 X 15.000	Polveri totali (3)	≤ 40	C.A.
			Stirene (4)	≤ 150	
E <sub>4</sub>	Reparto falegnameria	3000	Polveri totali (3)	≤40	F.T.

- (1) D.Lgs. 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48 48.2
- (2) D.Lgs. 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48 48.3
- (3) D.A. ARTA 176/GAB del 09/08/2007, Art. 2 lett. b) come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010
- (4) D.Lgs. 152/06 All. I alla Parte V, Parte II, par. 4 Tab. D, Classe III

# Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

- il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sul punti di emissione E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>, E<sub>4</sub>, in regime di autocontrollo dovrà
  eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
- 2. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni
  periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma
  tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella
  norma UNI EN ISO 16911-1:2013;
- 4. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
- 5. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
- 6. nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
- 7. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
- 8. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
- 9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
- 10. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;

- STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- 12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
- 13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D.Lgs. n. 152'/06 e ss.mm.ii., in particolare:
  - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polyerulento ed al lavaggio;
  - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse:
  - ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- 14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia:
- 15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
- 16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 c ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente
UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

Dott.ssa Rosa Commendatore

IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico